PARTECIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SOCIETA' PER AZIONI AVENTI PER OGGETTO LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Art. 1

L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino all'importo di L. 36.000.000 in Societa' per azioni aventi per oggetto la costruzione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di stabilimenti per la produzione cinematografica, lo studio e la esecuzione, l'acquisto e il noleggio dei filmi cinematografici.

Versione in vigore dal 29 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazioni dell'Amministrazione finanziaria in Societa' per azioni aventi per oggetto la costruzione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di stabilimenti per la produzione cinematografica
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 774
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazioni-dell-amministrazione-finanziaria-in-societa-per-azioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it